

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2017/2019

1. Introduzione

1.1 L'amministrazione trasparente

Il termine “trasparenza” introdotta nel nostro ordinamento già con l’art. 11 del D. Legislativo 150 del 2009, nell’ambito di un progetto più generalizzato di riforma della Pubblica Amministrazione con il preciso compito di miglioramento dell’efficienza, ha assunto un’importanza notevole nel quadro normativo odierno, tenendo presente anche i recenti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ha riconosciuto, nel principio di trasparenza, un momento particolarmente importante nelle politiche di prevenzione della corruzione e ha incaricato il Governo tramite delega legislativa al riordino della relativa disciplina.

In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 rubricato *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, grazie al quale sono stati riorganizzati e risistemati gli obblighi di pubblicazione già in vigore, ne sono stati introdotti di nuovi ed è stato disciplinato il nuovo istituto dell’”*accesso civico*”.

Il D.Lgs. 97/2016 ha proceduto a modificare ed integrare il D.Lgs. 33/2013 prevedendo un riordino ed integrazione dei dati da pubblicare sui siti istituzionali nella sezione “Amministrazione trasparente”, la completa integrazione tra i PTPC ed il PTI in un unico piano, così come conseguenza l’individuazione in un’unica figura del Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ha inoltre previsto un ampliamento della modalità dell’accesso civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

1.2. Cos’è la trasparenza

La trasparenza è “completa accessibilità alle informazioni relative l’organizzazione e l’attività delle Amministrazioni Pubbliche”, il tutto per favorire modi estesi di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionale e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza contribuisce ad attuare il principio democratico e i principi costituzionale di egualianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche oltre che integrità e lealtà nel servizio alla Nazione, nel rispetto delle norme in materia di segreto di stato, d’ufficio, statistico e di protezione dei dati personali.

E’ principio di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, aggiunge il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino.

Le norme inoltre individuano il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Pubbliche Amministrazioni ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

La trasparenza rappresenta anche un importante punto di valutazione della *performance*, nel raggiungimento degli obiettivi fissati attraverso gli atti di programmazione, nella gestione della *performance* in particolare con riferimento al ottenimento dei risultati previsti e realizzati alla visibilità per gli *stakeholders* (cioè per soggetti portatori di interessi in relazione all’attività dell’Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini).

La trasparenza incoraggia, quindi, la partecipazione dei cittadini alle attività delle Amministrazioni Pubbliche ed è funzionale a:

- Prevenire i fenomeni corruttivi promuovendo l'integrità, facendo emergere situazioni in cui si possono nascondere forme di illecito e di conflitto di interessi e ipotesi di *maladministration*;
- Garantire la comprensione dei servizi forniti dalle Amministrazioni, delle loro caratteristiche sia qualitative che quantitative, nonché delle loro modalità di distribuzione;
- Sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della *performance* per consentire miglioramenti;
- Favorire un rapporto diretto tra Amministrazione e cittadino.

Attraverso l'attuazione ed il progressivo rafforzamento di un sistema stabile ed organizzato di raccolta e di pubblicazione di dati, di informazioni e di documenti riguardanti l'azione e l'organizzazione dell'Ente, l'Unione Comuni Destra Adige si propone di incoraggiare il coinvolgimento partecipato dei cittadini orientandosi sempre più verso l'*open government*.

1.3 Le principali novità del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e del D.Lgs. 97/2016

1.3.1 Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione

Come già detto, le norme del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e del D.Lgs. 97/2016 hanno specificato gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

La trasparenza viene realizzata mediante la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, conformemente a specifiche regole tecniche, nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti in maniera diretta e immediata senza doversi autenticare ed identificare.

1.3.2 Responsabile per la trasparenza

È prevista l'individuazione del Responsabile per la Trasparenza, che in linea di massima coincide con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, che ha come compito lo svolgimento in maniera stabile di controllo sul compimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, garantendo completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013).

1.3.3 Accesso civico e accesso generalizzato

L'accesso civico è il diritto di chicchessia di richiedere documenti, informazioni o dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno tralasciato di pubblicare, pur avendone l'obbligo, nonché di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interesse giuridicamente rilevanti.


La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazioni soggettive, è gratuita e non deve essere motivata (vedi art. 5 D.Lgs. 33/2013).

Per le modalità di accesso vedasi il paragrafo 7.6.

2. Unione dei Comuni “Destra Adige”: organizzazione

La struttura dell'ente risulta articolata in Aree/Settori le quali garantiscono una serie di servizi e sono a loro volta organizzate in Uffici.

Dal 1 gennaio 2016 l'organigramma delle Aree dell'Unione è il seguente



3. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Nel contesto delineato il decreto legislativo n. 14 marzo 2013 n. 33 e dal D.Lgs. 97/2016 ha confermato l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Programma che rappresenta un elemento fondamentale del processo di condivisione dell'attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, al fine di sostenere un clima di confronto e fiducia verso l'operato delle istituzioni.

Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, sono indicate le iniziative previste per garantire:

- a) Un adeguato livello di trasparenza basato sulle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- b) La legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce misure, modi e iniziative che attuino gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative programmate.

Le misure del Programma sono correlate alle misure e agli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione di cui esso costituisce di norma una sezione.

Come già detto, gli obiettivi del Programma triennale sono formulati contemporaneamente con la programmazione dell'Amministrazione definita nel Piano della *performance* e negli altri strumenti di programmazione dell'ente.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategia di ogni amministrazione, che deve esprimersi in una definizione chiara di obiettivi organizzativi e individuali.

L'elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Unione dei Comuni "Destra Adige" è avvenuta nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi e documenti:

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- Delibera Civit n. 105/2010 "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- "*Linee guida per i siti web della PA*" (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
- Delibera CIVIT n. 2/2012 "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 26/2013, “*Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012*”;
- Delibera Civit n. 50/2013 “*Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016*”;
- Delibera Civit n. 59/2013 “*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26 e 27, D.Lgs n. 33/2013)*”;
- Delibera Civit n. 65/2013 “*Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*”;
- Delibera Civit n. 66/2013 “*Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. 33/2013)*”;
- Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica “*D.Lgs. n. 33/2013 – Attuazione della trasparenza*”;
- Delibera ANAC 148/2014 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità*”;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013;
- Delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità*”;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”;
- Regolamento ANAC del 16.11.2016 “*Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97*”;
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013*”;
- Determinazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 “*Prime linee guida recanti indicazione sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”.

La sezione “Trasparenza” del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dell’Unione Comuni Destra Adige è organizzata in sostanziale conformità alle determinazioni e deliberazioni dell’ANAC emanate nell’anno 2016 e secondo quanto previsto dal nuovo D.Lgs. 97/2016 che ha modificato il D.Lgs. 33/2013.

4 Le principali novità, gli obiettivi e gli obblighi di pubblicazione

4.1 Il sito web istituzionale

L’Unione Comuni Destra Adige si è dotata di un sito web istituzionale: <http://www.unionedxadige.it> nella cui *home page* si può trovare la sezione “*Amministrazione trasparente*”; all’interno saranno pubblicato i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. La sezione è organizzata e suddivisa in sottosezioni nel rispetto delle specifiche strutturali contenute nell’allegato “*Struttura delle informazioni sui siti istituzionali*” del sunnominato decreto 33/2013 così come modificato D.Lgs. 97/2016

Nel sito è disponibile l’Albo pretorio *on line* che è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, in un’ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.

È stata anche attivata la casella di posta elettronica certificata, indicata nel sito e censita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it)

4.2 Qualità delle pubblicazioni

L'art. 6 del decreto legislativo 33/2013 così recita "*le Pubbliche Amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione delle loro provenienze e la loro riutilizzabilità*".

L'Unione Comuni Destra Adige si prefigge come obiettivo di assicurare la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, con la finalità di raggiungere un adeguato livello di trasparenza e essendo consapevole che le informazioni che andranno pubblicate siano selezionate, classificate e coordinare per essere realmente accessibili.

Per questo la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- ❖ *Completezza*: la pubblicazione deve essere esatta e accurata, riferita a tutte le unità organizzative;
- ❖ *Aggiornamento e archiviazione*: per ogni dato deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza degli aggiornamenti sono stabilità conformemente a quanto stabilito da specifiche norme di legge ovvero dalle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 97/2016. L'Unione procede alle archiviazioni dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto previsto dal predetto decreto 33/2013, dal D.Lgs. 97/2016 e dalla determinazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016;
- ❖ *Dati aperti e riutilizzo*: i documenti, le informazioni e i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria sono disponibili in formato di tipo aperti e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 97/2016 e dalle disposizioni normative ivi richiamate, fatti salvi in cui tale utilizzo sia espressamente vietato dal Legislatore;
- ❖ *Trasparenza e privacy*: sono garantite le disposizioni in materia di protezione dei dati personali così come dispongono gli artt. 1 2° co. e 4 4° co. del D.Lgs. 33/2013 "*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*".

4.3 Obiettivi del Programma e attuazione degli obblighi di pubblicazione

Gli obiettivi che l'Unione Comuni Destra Adige vuole perseguire attraverso il presente Programma coincidono alle seguenti linee di intervento:

- Attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- Definizione dei flussi informativi – azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni – semplificazione del procedimento – attivazione di servizi *on line*,
- Iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati.

Risulta necessario evidenziare come gli obiettivi legati alla trasparenza risultano essere parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione che nell'anno 2017 vede il suo terzo aggiornamento.

La trasparenza viene infatti individuata come uno strumento fondamentale nella prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'ampia accezione indicata dalla norma.

Nel corso del 2017 si prevede la semplice costante e completa realizzazione di tutti gli obiettivi di pubblicazione dei dati previsti dalla legge e in particolare la tempistica procedimentale, che verrà previsto come obiettivo nel piano della performance, oltre naturalmente all'aggiornamento costante di tutti gli altri dati.

Per ciascuna di tali linee di intervento sono riportati in dettaglio rispettivamente nell'allegato 2) gli obiettivi programmati con indicazione per ciascuno di essi dei tempi di realizzazione, i responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente".

Nell’Allegato 2 sono, dunque, indicati, oltre ai responsabili, i singoli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 così come modificati dal d.lgs. 97/2016, la denominazione delle sezione e delle sottosezioni di I e II livello all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, i riferimenti normativi e la periodicità dell’aggiornamento.

Le azioni necessarie per l’attuazione degli obiettivi sopra indicati, costituiranno oggetto di specifico dettaglio nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno di riferimento.

4.4 Nomina del Responsabile della trasparenza e l’integrità

Con decreto del Presidente dell’Unione del 20 gennaio 2016 con prot. N. 481 è stato nominato il dott. Daniele Tramarin, già Responsabile per la prevenzione della corruzione a Responsabile per la trasparenza e l’integrità dell’Unione Comuni Destra Adige.

5 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

5.1 La “strategia” della trasparenza: obiettivi in materia di trasparenza posti dagli Organi vertice negli atti di indirizzo

Il decreto legislativo 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 afferma ed evidenzia l’ opportunità che vi sia un collegamento tra la programmazione strategica e operativa dell’Amministrazione e le finalità di trasparenza indicate nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Gli obiettivi fondamentali degli organi di vertice in materia di trasparenza si concretizza nel trovare un equilibrio tra la necessità unita ai notevoli vantaggi di attuazione degli obiettivi indicati dalla legge in materia di trasparenza e la necessità di effettuare e la necessità di effettuare i vari processi senza oneri finanziari per l’ente e senza intaccare il corretto svolgimento dell’attività amministrativa.

Per raggiungere tale equilibrio pur non essendo previsto un periodo transitorio, in considerazione delle modeste risorse di personale dell’Ente e dell’assenza di specifiche professionalità in materia di scienze informatiche, il presente Programma si pone l’obiettivo di raggiungere la completa attuazione della legge entro il 2017 mediante un costante monitoraggio dello stato di attuazione.

5.2 Trasparenza e performance

Il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed il PNA 2016, ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel Piano della Performance.

L’ANAC con la delibera di approvazione del PNA 2016 ha infatti previsto un coordinamento tra i due ambiti considerati, affinché le misure contenute nei Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

Le pagine web dedicate alla *performance* all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di gestione della *performance* dell’Ente, con particolare riferimento a:

- Piano degli obiettivi;
- Relazione sul raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione.

La pubblicazione di tali strumenti consente di:

- Promuovere la conoscenza ed il controllo della programmazione, dei risultati attesi e di quelli raggiunti;
- Favorire la cultura della rendicontazione;
- Nel piano degli obiettivi degli anni di riferimento del presente Piano saranno indicati come obiettivi prioritari dell’Amministrazione le linee di intervento precedentemente indicate.

5.3. Responsabili di Area coinvolti nella predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Programma è stato elaborato dal Responsabile per la trasparenza, in collaborazione con tutti i Responsabili di Area, ed esaminato dal Nucleo di Valutazione.

5.4 Modalità di coinvolgimento degli *stakeholders* e risultati

(sezione che prefigura il procedimento da seguire e che sarà aggiornata all'esito della consultazione)

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è adottato, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, che sono invitate, tramite avviso pubblicato sul sito web, a esprimere osservazioni nel termine di 7 (sette) giorni sulla ipotesi/bozza dello stesso.

Gli *stakeholders* sono invitati nello stesso termine a fornire le loro considerazioni .

Sono *stakeholders* oltre che le associazioni più su nominate, i cittadini dei Comuni appartenenti all'Unione, le imprese presenti sul territorio dell'unione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di categoria, le altre Pubbliche Amministrazioni, i mass media ed ogni altro soggetto che sia portatore di interesse.

Stakeholders interni sono i dipendenti dell'Unione dei Comuni Destra Adige.

Scaduto il termine, il Programma viene approvato, definitivamente, dalla Giunta dell'Unione dando atto dell'accoglimento o mancato recepimento delle osservazioni pervenute.

Il testo sarà quindi pubblicato nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale.

Il programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità va approvato ed aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio e costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

6 Iniziative di comunicazione della trasparenza

6.1. Iniziative per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Queste iniziative si propongono di incoraggiare l'effettiva conoscenza e l'utilizzo dei dati pubblicati e la partecipazione degli *stakeholders* alle proposte realizzate per la trasparenza e l'integrità.

6.2. Giornate della Trasparenza

Le giornate della Trasparenza hanno come scopo il coinvolgimento degli *stakeholders* per promuovere e valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi:

- Individuare informazioni di reale interesse per la collettività;
- Involgere i cittadini nell'attività delle amministrazioni comunali appartenenti all'Unione per poter migliorare la qualità dei servizi.

L'Unione organizza almeno una volta ogni triennio la “*Giornata della Trasparenza*” che costituisce un'occasione importante di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell'azione amministrativa dell'Ente.

Durante tale giornata saranno illustrate le risultanze del ciclo della *performance* e lo stato di attuazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità. Saranno inoltre raccolti suggerimenti per l'aggiornamento dei documenti riguardanti il ciclo della *performance* e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

7 Processo di attuazione del Programma

7.1 Soggetti

All'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono coinvolti i seguenti soggetti:

- ⇒ I Responsabili di Area dell’Ente.
 - Sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui all’allegato 1) del presente Programma;
 - I responsabili rispondono della completezza, della tempestività, dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto;
 - Sono inoltre responsabili della trasmissione e dell’immissione dei dati in una banca dati informatica se l’attività dell’Area di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un’altra Area incaricata della pubblicazione;
 - Provvedono a disciplinare, per la propria Area, le modalità di “*validazione*” dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare sul sito web;
- ⇒ I referenti per la trasparenza, individuati dai Responsabili di Area che provvedono materialmente alla pubblicazione dei dati e dei documenti;
- ⇒ I soggetti detentori dei dati, ossia i dipendenti che sono in possesso del dato da pubblicare, i quali hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato nel formato richiesto per legge;
- ⇒ Il Responsabile per la trasparenza e l’integrità:
 - Controlla l’attuazione del Programma e segnala all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di Valutazione (OIV), all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio di Disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;
 - Provvede all’aggiornamento del Programma formulando le dovute direttive ai Responsabili di Area, promovendo e curando il coinvolgimento dei Dipendenti
- ⇒ I dipendenti dell’Ente assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione e trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione.

7.2 Modalità per l’aggiornamento delle pubblicazioni

Dove non siano previsti precisamente termini diversi e con l’esclusione di eventuali aggiornamenti normativi o chiarimenti dell’ANAC, per l’aggiornamento delle pubblicazioni sotto indicate analogamente a quanto previsto dall’art. 2 2° comma della legge 241/1990.

7.2.1 Aggiornamento “tempestivo”

Se è prescritto l’aggiornamento “*tempestivo*” dei dati la pubblicazione deve avvenire nei 30 (trenta) giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

7.2.2 Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”

Se è previsto l’aggiornamento “*trimestrale*” o “*semestrale*” la pubblicazione è effettuata nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

7.3.3 Aggiornamento “annuale”

In relazione agli adempimenti con cadenza “*annuale*” la pubblicazione avverrà dopo trenta giorni dalla data in cui l’elemento si rende disponibile o da quelle in cui esso deve essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di distinte disposizioni normative

7.3 Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è innanzitutto affidato ai Responsabili di Area che vi provvedono in maniera continua.

Anche il Responsabile per la trasparenza e l’integrità dovrà monitorare e vigilare in particolar modo nei riguardi dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Il monitoraggio che avviene normale con cadenza annuale prevede:

- ▷ Compilazione di schede riassuntive sullo stato di attuazione del programma da parte dei Responsabili di Area, con oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell’aggiornamento e l’utilizzo di formati di tipo aperto;
- ▷ Pubblicazione semestrale di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma
- ▷ Trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e all’OIV.

Il monitoraggio avviene oltre a ciò attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

7.4 Vigilanza dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

È di competenza dell’OIV l’attestazione periodica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L’Organismo usa le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi ai fini della valutazione delle *performance* sia organizzative, sia individuali del Responsabile della pubblicazione.

Il Responsabile della trasparenza e l’integrità ha pertanto il preciso dovere di inserire tali elementi nel Piano degli Obiettivi e la sua attuazione è rilevante anche ai fini della valutazione relativa al suo operato.

7.5 Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”

È necessario provvedere periodicamente al rilievo del grado di interesse mostrato dai cittadini e dagli *stakeholders* in genere nei riguardi delle pubblicazioni effettuate nella sezione “Amministrazione trasparente”, oltre che il livello di utilità e di uso dei dati pubblicati.

In tal senso si dovranno esaminare le richieste di accesso civico giunte, eventuali reclami o segnalazioni concernenti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la trasparenza attraverso la casella di posta elettronica istituzionale trasparenza@unionedxadige.it, all’indirizzo PEC segreteria.unionedxadige.vr@pecveneto.it o in alternativa direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione.

7.6 Modalità di attuazione delle disposizioni sull’accesso civico

7.6.1 Il procedimento

Il Responsabile per la trasparenza e l’integrità, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Area competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile di Area entro 30 giorni pubblica quanto richiesto e simultaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il collegamento sulla pagina web.

Se l’informazione o il dato richiesto sia già stato pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile di Area ne informa il richiedente indicando il collegamento ipertestuale.

7.6.2 In caso di ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile di Area ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, 9°bis della legge 241/1990 il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall’ordinamento.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile apposito modulo che si può trovare nel sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”.

8 Dati ulteriori

(Sezione da integrare all’esito della consultazione con gli stakeholders)

La trasparenza, intesa come accessibilità totale, comporta che le Amministrazioni si impegnino a pubblicare sui siti istituzionali “*dati ulteriori*” rispetto a quelli espressamente fissati da norme di legge.

La legge 241/1990 prevede la pubblicazione di “*dati ulteriori*” come contenuto obbligatorio del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La CIVIT con delibera 50/2013 propone che l’individuazione dei dati ulteriori siano date risalto alle “*richieste di convivenza*” avanzate dai portatori di interesse dalle quali emerga la reale utilità tenendo conto dei costi e dell’impatto organizzativo sull’Amministrazione.